


COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI

del 4 maggio 2015

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizione
Art. 3	Utilizzo
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Tasse
Art. 6	Procedura
Art. 7	Contrassegno
Art. 8	Posteggi secondo le NAPR
Art. 9	Sanzioni
Art. 10	Deleghe di competenze
Art. 11	Applicazione

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI DI MEZZOVICO-VIRA

Art. 1 Oggetto

¹ Il Comune di Mezzovico-Vira, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire zone di posteggio con durata di stazionamento limitata.

² In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 4, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Art. 2 Definizione

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, i posteggi di proprietà comunale ad uso comune o ad esso concessi in gestione e in particolare:

- Settore A:
 - P17 - P Vira (mapp. 915-1849)
 - P18 - P Vira Chiesa (mapp. 919-1006)

- Settore B:
 - P5 - P Capèla du Móll (mapp. 874)
 - P6 - P Gesóra – (mapp. 735)
 - P7 - P Máí – (mapp. 701)
 - P Lurét – (mapp. 798)
 - P Camp – (mapp. 838-839)
 - P San Mamétt – (mapp. 754-872)

- Settore C:
 - P8 – P Pianèla (mapp. 1820)
 - P9 – P Cuntráda (mapp. 469)
 - P10 – P ex Municipio-Scuole (mapp. 469)
 - P11 - P Chiesa (mapp. 293)
 - P12 - P Casa comunale (mapp. 1725)
 - P13 - P Cimitero (mapp. 288)
 - P14 – P Gacc (mapp. 256)
 - P Piscía (mapp. 493)

Art. 3 Utilizzo

¹ L'utilizzo dei posteggi pubblici d'uso comune nella giurisdizione comunale elencati nell'art. 2 è regolato, limitatamente ai giorni feriali tra le 07.00 e le 19.00, per mezzo del disco orario, con la seguente durata massima dello stazionamento veicolare:

- 10 ore: P17 (Vira), P18 (Vira Chiesa);
- 4 ore: P9 (Cuntráda), P14 (Gacc), P Piscía, P Camp, P Lurét, P San Mamétt, P8 (Pianèla), P10 (ex Municipio-Scuole), P5 (Capèla du Móll), P7 (Mái);
- 2 ore: P11 (Chiesa), P13 (cimitero);
- 15 minuti: P6 (Gesóra);
- stalli con durata di sosta differenziata 10 ore / 15 minuti: P12 (Casa comunale).

² L'utilizzo di posteggi per motocicli, ciclomotori e biciclette è libero e gratuito ovunque.

Art. 4 Autorizzazioni

¹ Alle persone che non dispongono di un numero sufficiente di posteggi privati, il Municipio può concedere, per "automobili" e "furgoncini" secondo definizione nell'art. 11 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), autorizzazioni annuali all'utilizzo, generalmente senza restrizioni di tempo, delle seguenti aree di sosta:

- Settore A:
 - P17 - P Vira
 - P18 - P Vira Chiesa
- Settore B:
 - P5 – P Capèla du Móll
 - P6 - P Gesóra
 - P7 - P Máí
- Settore C:
 - P8 – P Pianèla
 - P10 – P ex Municipio-Scuole
 - P12 - P Casa comunale
 - P14 – P Gacc

² Per i posteggi Lurét, Camp, San Mamétt, Cuntráda, Chiesa, Cimitero e Piscía non sono rilasciate autorizzazioni annuali.

³ Il Municipio ha facoltà di introdurre tramite ordinanza, per le singole aree di sosta elencate alla precedente cifra 1, limitazioni temporali al loro utilizzo anche per i possessori di autorizzazioni annuali.

⁴ L'autorizzazione annuale è subordinata al pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente regolamento.

⁵ L'autorizzazione annuale non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di utilizzo nel caso di occupazione completa degli stalli di sosta.

⁶ Hanno diritto all'autorizzazione annuale:

- i domiciliati nel Comune, che non dispongono di posteggi privati in numero sufficiente;
- i proprietari di residenze secondarie nel Comune, che non dispongono di posteggi privati in numero sufficiente.

Il richiedente deve dimostrare di rientrare in questa condizione: il Municipio può altrimenti negare l'autorizzazione, come pure il suo rinnovo.

⁷ Possono essere concesse al massimo due autorizzazioni annuali per nucleo familiare.

⁸ L'autorizzazione annuale è valida per singolo anno solare e deve essere rinnovata annualmente.

⁹ Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il numero massimo di autorizzazioni annuali da concedere separatamente per il settore A, il settore B e il settore C.

¹⁰ Il Municipio ha facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee, a titolo gratuito o a pagamento, in caso di manifestazioni e/o circostanze di interesse pubblico o generale.

Art. 5 Tasse

¹ Le autorizzazioni annuali soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate dal Municipio, entro i seguenti limiti:

- da CHF 360 a CHF 720 l'anno per la prima autorizzazione per nucleo familiare;
- da CHF 720 a CHF 1'000 l'anno per la seconda autorizzazione per nucleo familiare.

² Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'importo delle tasse per le autorizzazioni annuali.

³ Per autorizzazioni annuali concesse nel corso dell'anno solare, la tassa è ridotta proporzionalmente in funzione del numero di mesi che intercorrono tra quello di concessione dell'autorizzazione e la fine dell'anno solare.

⁴ Il Municipio fissa l'eventuale tassa per le autorizzazioni temporanee tramite ordinanza, entro i seguenti minimi e massimi:

- da CHF 50 a CHF 100 al mese per autorizzazione.

⁵ Le tasse per le autorizzazioni annuali e per le autorizzazioni temporanee non saranno restituite per nessun motivo.

Art. 6 Procedura

¹ La richiesta scritta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve essere presentata in Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:

- a. autocertificazione / prova della mancanza di alternative di parcheggio
- b. copia licenza di circolazione del veicolo per cui si intende chiedere l'autorizzazione.

² La richiesta per l'anno solare di validità dell'autorizzazione deve essere presentata entro il 1° novembre dell'anno precedente in base ai criteri fissati dal Municipio. In seguito, il Municipio concederà le autorizzazioni per singolo settore agli aventi diritto, sulla base dei seguenti principi:

- priorità alla prima autorizzazione per nucleo familiare;
- in caso di domande eccedenti la disponibilità: in base alla data di ricezione della richiesta.

³ In caso di autorizzazioni concesse per singolo settore inferiori alla disponibilità, è possibile accogliere ulteriori richieste al di fuori del periodo indicato alla cifra 2 del presente articolo.

**Art. 7
Contrassegno**

- 1 All'avente diritto all'autorizzazione annuale è rilasciato un contrassegno sul quale sono riportati:
 - la targa del veicolo per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
 - il settore (A, B oppure C) dove tale autorizzazione ha valore;
 - l'anno solare di validità dell'autorizzazione.
- 2 Il contrassegno annuale deve essere incollato/esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo e non è trasferibile.
- 3 Alla persona cui viene concessa un'autorizzazione temporanea è rilasciato un contrassegno sul quale sono riportati:
 - la targa del veicolo per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
 - il settore (A, B oppure C) dove tale autorizzazione ha valore;
 - il periodo di validità dell'autorizzazione.
- 4 Il contrassegno temporaneo deve essere incollato/esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza e non è trasferibile.

**Art. 8
Posteggi secondo
le NAPR**

Le autorizzazioni non entrano in considerazione nel computo del numero minimo di posteggi da formare sulla base delle NAPR o rispettivamente nel calcolo di eventuali contributi di miglioria emessi per la formazione di posteggi pubblici.

**Art. 9
Sanzioni**

- 1 Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dalla Polizia.
- 2 Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
- 3 Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti LOC.

**Art. 10
Deleghe di
competenza**

- 1 Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 2 Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

**Art. 11
Applicazione**

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. Esso entra in vigore all'atto della ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il xx.xx.2015.
Ratificato dalla SEL il xx.xx.2015.